Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 27 febbraio — Numero 50

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20 » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 178 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il fondo di L. 100,000 stanziato al capitolo 87 del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1918-919 allo scopo di combattere la malaria;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo stanziato al capitolo 87 del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1918-919 sarà erogato principalmente mediante le seguenti concessioni:

1° di premi per le più sollecite e le più larghe iniziative e di sussidi proporzionali alle spese effettivamente sostenute da parte di proprietari di fondi rustici compresi in zone malariche o di associazioni e consorzi di proprietari o affittuari i quali adempiano spontaneamente nel miglior modo all'osservanza dei precetti scientifici riguardanti la distruzione dell'anofele, mediante le campagne larvicide e il risanamento del suolo, per evitare ogni danno ai lavoratori della terra, alla salute pubblica e all'economia rurale;

2° di premi a favore dei più attivi organizzatori di associazioni e consorzi per la lotta contro l'anofele e dei medici, maestri elementari, segretari comunali e parroci dei piccoli Comuni rurali, nonchè dei funzionari delle cattedre ambulanti di agricoltura, i quali si renderanno più benemeriti per l'insegnamento e la direzione della campagna larvicida e della piccola bonifica;

3° di premi o sussidi di incoraggiamento a favore

di scienziati per studi e pubblicazioni concernenti problemi di malarologia, anofelologia, pedologia, microbiologia agraria e biologia delle zone malariche, o di speciali assegni per ricerche riguardanti i rapporti fra suolo e malaria e tra la malaria e le varie coltivazioni, ovvero per esperimentazioni dei mezzi più economici e più efficaci di distruzione dell'anofele.

Art. 2.

I premi alle iniziative di cui al n. 1 dell'art. 1° saranno conferiti a preferenza ad associazioni e consorzi di piccoli proprietari di terre malariche, allo scopo di stimolare la loro sollecita ed attiva azione di difesa contro l'anofele, e non potranno eccedere lire 2000 per ciascuna impresa di risanamento delle terre della quale il Ministero di agricoltura avrà approvato il piano di esecuzione.

I correlativi sussidi di integrazione della spesa effettivamente sostenuta per le campagne larvicide non potranno eccedere il quarto della spesa dimostrata, con istanza al prefetto, il quale riferirà al Ministero di agricoltura sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti proponendo il sussidio da conferirsi.

Art. 3.

I premi di cui al n. 2 dell'art. 1° saranno conferiti su proposta dei prefetti e non potranno eccedere le L. 1000.

Il Ministero potrà accompagnarli in casi di particolare benemerenza colla concessione di medaglie d'argento.

I prefetti o i direttori di cattedre ambulanti di agricoltura potranno segnalare al Ministero di agricoltura (Ispettorato generale del bonificamento, della colonizzazione e del credito agrario) le benemerenze e le iniziative spontanee di cui al n. 2 dell'art. 1°, o trasmetteranno le domande eventualmente presentate loro dagli interessati accompagnandole con uno speciale rapporto.

Art. 4.

I premi per le pubblicazioni di cui al n. 3 dell'art. 1 non potranno eccedere le L. 2000 e saranno conferiti in base al giudizio di una Commissione di tre scienziati competenti in materia, nominata caso per caso.

Per l'assegnazione dei sussidi di incoraggiamento a studi e pubblicazioni il Ministero di agricoltura potrà ricorrere al parere di scienziati, di notoria competenza negli studi e nelle sperimentazioni, riguardante il risanamento delle terre malariche.

Gli scienziati che aspirassero ad un assegno speciale per esperimenti da compiersi dovranno presentare al Ministero di agricoltura il programma dei lavori e il preventivo delle spese occorrenti per mezzo dei rettori di università o dei direttori degli Istituti di istruzione a cui appartengono: e il Ministero potrà sentire sulla misura dell'assegno da concedersi il parere di una speciale Commissione a norma dell'art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1916, n. 216, col quale i farmacisti militari, in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, sono considerati militari ed equiparati a grado militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 835, riguardante le competenze dei farmacisti militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo unico del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 835, è sostituito dal seguente:

Articolo unico. — I farmacisti militari, pel tempo in cui sono, a norma del Nostro decreto 3 febbraio 1916, n. 216, considerati militari, hanno diritto agli stipendi di cui alla seguente tabella:

Categoria	Stipendio
Chimico farmacista ispettore . . .	L. 8000
Chimico farmacista direttore . . .	» 6000
Farmacista capo di 1ª classe . . .	» 5000
Farmacista capo di 2ª classe . . .	» 4400
Farmacista di 1ª classe	» 4000
Farmacista di 2ª classe	» 2400

Annotazioni.

1. Ai farmacisti militari spettano le stesse indennità stabilite per gli ufficiali del R. esercito.

2. Competono loro inoltre gli aumenti periodici di stipendio come agli ufficiali del R. esercito.

3. I farmacisti capi di seconda classe sono considerati per gli assegni come primi capitani; ed hanno perciò diritto alla indennità di L. 200 stabilita per i primi capitani e alle indennità eventuali da maggiore. Essi possono conseguire lo stipendio di L. 4800 dopo 10 anni di assimilazione al grado di capitano o 25 anni dalla nomina a farmacista militare. Agli effetti della pensione i farmacisti capi di seconda classe che ora godono dello stipendio di L. 4500, s'intendono aver seguitato a godere di tale stipendio sino a che non conseguiscono uno stipendio maggiore di quello di L. 4400 stabilito dalla presente tabella.

4. I farmacisti di 2ª classe i quali in conseguenza del presente decreto vengono ad acquistare diritto ad uno stipendio minore di quello di cui godevano antecedentemente, conservano la differenza a titolo di assegno *ad personam* fino a quando non acquistino diritto a stipendio uguale o maggiore.

Non spetta ai farmacisti militari l'indennità per servizio speciale stabilita per gli ufficiali del corpo sanitario militare dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° novembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n 1223;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, d'accordo con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti dei RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Torino, Roma e Venezia i quali si trovino sotto le armi, saranno a cura dei rispettivi direttori iscritti d'ufficio per l'anno accademico 1918-919 all'anno di corso successivo a quello in cui furono iscritti nell'anno 1917 918 regolarmente o in virtù della disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1592, 3 dicembre 1916, n. 1749, 11 ottobre 1917, n. 1833.

I direttori prima di ordinare detta iscrizione dovranno accertare che lo studente si trova nelle condizioni di cui al comma precedente per quanto riguarda la regolarità della sua iscrizione nell'anno 1917-918 e per quanto riguarda il suo stato presente di militare.

Gli studenti iscritti d'ufficio a norma dei decreti suscitati e del presente saranno ammessi a sostenere tanto gli esami speciali di cui fossero in debito per gli anni di corso precedenti, quanto quelli per gli anni ai quali siano stati iscritti d'ufficio.

Saranno tenuti speciali corsi abbreviati di lezioni e di esercitazioni pratiche a favore degli studenti anzidetti.

Art. 2.

Sono dispensabili dall'obbligo di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni dei rispettivi corsi, gli studenti di cui al precedente articolo, i giovani sotto le armi i quali chiedano ed ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1918-919 e finchè prestino effettivo servizio militare.

Art. 3.

Agli studenti che siano sotto le armi e si presentino entro l'anno accademico 1918-919 a sostenere gli esami di laurea o di diploma è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice dieci giorni avanti a quello fissato per l'esame.

Art. 4.

Gli studenti di cui agli articoli 1° e 2° sono autorizzati a ritardare il pagamento delle tasse di iscrizione insieme con le soprattasse di esame sino al momento in cui si presentano a sostenere qualsiasi esame riferentesi agli anni di corso per i quali non abbiano corrisposto ancora le tasse medesime.

Art. 5.

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche determinato dal decreto Luogotenenziale 2 maggio 1918, n. 676, per gli studenti dei RR. istituti superiori di studi commerciali che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto stesso è conservato anche per l'anno scolastico 1918-919 e successivi sino a tutto l'anno scolastico posteriore alla conclusione della pace.

Tale esonero è pure concesso agli studenti mutilati ed invalidi di guerra o per ragioni di guerra, e a figli di militari caduti in guerra, dispersi o prigionieri, che siano iscritti o si iscrivano alle scuole sopra menzionate purchè appartengano a famiglie di disagiata condizione.

Le disagiate condizioni di famiglia saranno dimostrate ed accertate nei modi stabiliti dai sopracitati articoli.

Art. 6.

Le domande per ottenere l'esonero debbono essere presentate al direttore dell'Istituto scolastico, munite dei necessari documenti, non oltre la fine del mese di aprile. Tale termine è perentorio.

Art. 7.

Nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro saranno stabiliti gli appositi stanziamenti per rifondere ai RR. Istituti superiori di studi commerciali le somme che per effetto dell'applicazione del presente decreto quei RR. Istituti verrebbero a perdere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 20 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 2.

Alle società ed imprese elettriche di distribuzione, che diano le necessarie garanzie, sia per la entità delle energie disponibili, come dei mezzi finanziari e tecnici, le quali inizieranno subito e completeranno entro l'annata agraria successiva a quella nella quale sarà pubblicata la pace, l'impianto di condutture elettriche e di cabine di distribuzione, destinate a fornire l'energia alle macchine ed alle industrie attinenti all'agricoltura nell'Agro laziale e nella zona litoranea che va dal lago di Burano al lago di Fondi, potrà essere conferita, a titolo di premio, una somma che potrà raggiungere il 60 0[0 dell'importo del costo per le linee ad alta tensione, e rispettivamente il 50 0[0 dell'importo del costo per le cabine di distribuzione. L'anzidetto premio per la costruzione delle cabine di distribuzione, potrà essere conferito anche al proprietario, all'enfiteuta, all'affittuario o a consorzi che eseguiscono la costruzione a propria cura e spesa.

Art. 3.

Le somme necessarie per i premi di cui all'articolo precedente, fino alla concorrenza di L. 1,000,000, saranno prelevate dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 135. **Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Argenta (Ferrara), di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 136. **Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Calcinato (Brescia), di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 137. **Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Novate Milanese (Milano) di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Visto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1747;

Decreta:

Per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1747, si osserveranno le disposizioni seguenti:

Art. 1.

La Commissione costituita a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1747, è convocata dal presidente mediante avvisi ai singoli membri.

Art. 2.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno tre membri.

Gli astenuti si computano nel numero dei votanti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 3.

Nei casi in cui la Commissione è convocata per motivi d'ordine generale e per iniziativa del Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari, spettano ai membri residenti fuori di Roma il rimborso delle spese di viaggio e una diaria per ogni giorno di viaggio e di seduta secondo le norme del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Le somme necessarie sono prelevate sul conto corrente del Ministero stesso con gli Istituti di emissione.

Nulla è dovuto ai membri residenti in Roma.

Art. 4.

Nei casi in cui la Commissione è convocata dal presidente per l'esame delle domande e dei progetti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, spetta ai membri della Commissione ed al segretario una indennità da fissarsi, caso per caso, dal Ministero, su proposta del presidente della Commissione, a seconda della importanza tecnica ed economica dei progetti.

Ai membri residenti fuori Roma sarà inoltre corrisposta un'indennità giornaliera di L. 30 oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Le somme necessarie per il pagamento delle indennità e dei rimborsi sono prelevate sul fondo dei depositi di cui all'art. 4 del decreto 21 novembre 1918.

Art. 5.

Per gli eventuali sopraluoghi spettano ai membri della Commissione ed al segretario l'indennità giornaliera di L. 30 e il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe. Le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito speciale eseguito in relazione al progetto al quale si riferisce il sopraluogo.

Se il sopraluogo sia motivato da più domande, le spese saranno ripartite fra le Ditte proporzionalmente ai relativi depositi.

Art. 6.

Il ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari con suo provvedimento prescrive a ciascun richiedente di eseguire il deposito di cui all'art. 4 del decreto, fissando il termine di 10 giorni dalla data della lettera di comunicazione.

L'ammontare della somma da depositarsi sarà commisurata alla importanza del progetto presentato.

È in facoltà del ministro di chiedere eventuali supplementi di deposito.

Art. 7.

I depositi di cui al precedente articolo dovranno essere eseguiti mediante vaglia bancario intestato o girato al Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Compiuta la liquidazione delle spese, verranno restituite agli interessati le eventuali eccedenze.

Art. 8.

L'ufficio di segreteria della Commissione provvederà all'istruttoria delle domande e chiederà agli interessati le necessarie eventuali delucidazioni.

I progetti completati su richiesta della Commissione conservano, agli effetti della preferenza, la data della presentazione della domanda.

Potrà essere disposta istruttoria anche delle domande presentate per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1747.

Art. 9.

Saranno elementi di preferenza dei quali la Commissione terrà conto speciale nell'esprimere il proprio giudizio:

1° la maggiore convenienza degli impianti in rapporto ai bisogni locali;

2° le migliori condizioni tecniche ed igieniche degli impianti stessi;

3° l'incremento che essi possano provocare nelle produzioni locali e nello sviluppo di nuove industrie;

4° l'offerta di un minor prezzo di affitto in relazione all'art. 9 del decreto.

La Commissione, riconosciuto preferibile un progetto, può suggerire varianti o diversa ubicazione degli impianti, alle quali potrà essere subordinata la concessione dei benefici stabiliti dal decreto, ove l'interesse generale lo esiga.

Art. 10.

Coloro che intendano procedere alla costruzione di frigoriferi potranno, insieme ad ingegneri ed esperti da essi designati, introdursi nelle proprietà private per operazioni planimetriche od altri lavori preparatori, purchè siano muniti di autorizzazione del prefetto, sottoprefetto o sindaco, e ne sia dato avviso ai proprietari almeno due giorni prima. L'autorizzazione sarà accordata ove risulti l'attendibilità del fine denunciato.

La Commissione esaminatrice dei progetti potrà fare sopraluoghi col semplice preavviso di almeno due giorni.

Esaminata la domanda per la costruzione di frigoriferi, la Commissione, ove si alleghi la necessità di espropriare proprietà private, inviterà il richiedente a presentare un piano particolareggiato dei lavori, descrittivo delle proprietà da espropriare, con le indicazioni di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 11.

Il piano di esecuzione, debitamente compilato, dovrà essere depositato per cinque giorni nella segreteria comunale, perchè gli interessati possano prenderne visione.

Gli interessati all'espropriazione dovranno, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avvisare i proprietari espropriandi della domanda presentata, del deposito del piano presso la segreteria comunale, e delle somme offerte per indennità di espropriazione. Analogo avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune.

I cinque giorni prescritti pel deposito decorreranno da quello della data di ricezione dell'avviso da parte dei proprietari. La ricevuta di ritorno deve essere depositata nella segreteria comunale.

Trascorso il detto termine di cinque giorni i proprietari espropriandi o gli altri interessati potranno, entro venti giorni successivi, presentare od inviare al Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi le proprie deduzioni od opposizioni sia sulla necessità od opportunità di espropriazione, sia sull'indennità offerta.

Qualora i proprietari espropriandi intendano invece accettare la indennità offerta, dovranno inviare analoga dichiarazione scritta ed autenticata.

Art. 12.

Il Ministero per gli approvvigionamenti, su specifiche proposte della Commissione, se accolga la domanda a norma dell'art. 6 del decreto, con unico atto:

a) dichiara la pubblica utilità dell'opera;

b) decreta l'espropriazione dei fondi necessari, sulla base del piano di esecuzione, ed autorizza l'occupazione di essi e l'inizio dei lavori;

c) stabilisce provvisoriamente l'indennità, ordinando il deposito della somma relativa presso la Cassa depositi e prestiti;

d) stabilisce i termini per l'inizio e il compimento dei lavori, salvo proroga a sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865;

e) stabilisce le altre eventuali concessioni a norma del decreto 21 novembre 1918 e, ove proceda ad applicazione dell'art. 9 del decreto stesso, stabilisce il corrispettivo e le condizioni dell'affitto di parte dell'ambiente frigorifero.

Il decreto è immediatamente esecutivo nonostante gravame.

L'indennità di espropriazione sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio coacervati, purchè aventi data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione, e ciò a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

Art. 13.

Emesso il decreto di cui all'articolo precedente, il Ministero, qualora si debba procedere ad espropriazione, trasmetterà al prefetto competente per territorio la copia del decreto stesso, il piano particolareggiato, la domanda, la eventuale dichiarazione di accettazione delle indennità e le eventuali controdeduzioni, nonchè gli altri atti necessari secondo i casi, perchè sia provveduto a sensi della legge 25 giugno 1865:

a) alla liquidazione definitiva dell'indennità di espropriazione;

b) al pagamento delle somme relative agli aventi diritto.

Art. 14.

Si applicano le norme della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità in quanto non contrastino col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918 e con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 febbraio 1919.

Pel ministro: *Nunziante.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

Tanto da parte dei privati, quanto da quella dei pubblici uffici, pervengono tuttora al Ministero degli esteri denuncie di danni subìti a causa della guerra da connazionali in paese estero.

Il Ministero degli affari esteri con circolare 10 agosto 1918, n. 13, diretta alle RR. autorità, avvertì che le denuncie in parola dovevano venire indirizzate – eccetto quelle relative alle provincie del Regno allora invase – non più ad esso, ma bensì al Comitato pel commercio dei sudditi nemici, presso il Ministero del commercio, che era incaricato di raccoglierle, classificarle e tenerle in considerazione per ogni opportuna eventualità.

Malgrado tale comunicazione, autorità e privati continuano anche ora a trasmettere le denuncie stesse al Ministero degli esteri.

Ciò, mentre non fa che creare intralcio a quella Amministrazione, è di pregiudizio, più che di utilità, per gli stessi denuncianti, giacchè i loro reclami vengono dal Ministero degli esteri trasmessi puramente e semplicemente al Comitato suddetto, subendo così un considerevole ritardo.

Gli interessati raggiungeranno invece prima e più sicuramente il loro obiettivo, che è quello di portare a conoscenza dello Stato i danni da loro lamentati, se si rivolgeranno d'ora innanzi direttamente al Comitato predetto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1918*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	44.828	13.932	30.896	204.075	133.307
Mesi precedenti	35	321.977	135.612	186.365	1.702.612	1.224.169
Somme totali dell'anno in corso	35	366.805	149.544	217.261	1.906.687	1.357.476
Anni 1876-1917	10.407	21.177.015	14.662.289	6.514.726	102.319.040	77.812.351
Somme complessive	10.442	21.543.820	14.811.833	6.731.987	104.225.727	79.169.827

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	130.960.007 92	—	130.960.007 92	55.671.572 43	75.288.435 49
Mesi precedenti	836.307.584 69		836.307.584 69	462.353.089 93	373.954.494 76
Somme totali dell'anno in corso	967.267.592 61		967.267.592 61	518.024.662 36	449,242.930 25
Anni 1876-1917	16.319.430.190 48	874.078.080 74	17.193.508.271 22	14.517.895.445 78	2.675.612.825 44
Somme complessive	17.286.697.783 09	874.078.080 74	18.160.775.863 83	15.035.920.108 14	3.124.855.755 69

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	856	58	798	1.966	1.488
Mesi precedenti	130	5.057	656	4.401	14.820	10504
Somma totale dell'anno in corso	130	5.913	714	5199	16.786	11.992
Anni 1915-1917	217	13.867	1.431	12.436	43.018	33.473
Somme complessive	347	19.780	2145	17.635	59.804	45.465

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	825.719 64	—	825.719 64	588.612 01	237.107 63
Mesi precedenti	6.564.853 89		6.564.853 89	4558.614 07	2,006.239 82
Somme totale dell'anno in corso	7.390.573 53		7.390573 53	5.147226 08	2.243.347 45
Anni 1915-1917	19.649.087 23	290.731 59	19.939.818 82	12.753.225 02	7.186.593 80
Somme complessive	27.039.660 76	290.731 59	27.330.392 35	17.900.451 10	9.429.941 25

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di settembre . . .	1.852	821	1.031	3.330	1.892.221 40	2.930	1.568.309 70	323.911 70
Mesi precedenti . . .	14.667	10.585	4.082	28.153	19.135.405 58	30.512	16.264.809 21	2.870.596 37
Somme totali dell'anno in corso . . .	16.519	11.406	5.113	31.483	21.027.626 98	33.442	17.833.118 91	3.194.508 07
Anni 1883-1917 . . .	103.660	21.520	82.140	1.479.498	887.085.341 68	2.211.111	861.533.213 31	25.552.128 37
Somme complessive	120.179	32.926	87.253	1.510.981	908.112.968 66	2.244.553	879.366.332 22	28.746.636 44

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di settembre	9.213	597.238 29
Mesi precedenti	300.548	19.041.995 90
Somme dell'anno in corso .	309.761	19.639.234 19
Anni 1878-1917	8.761.269	638.892.097 15
Somme complessive . .	9.071.030	658.531.331 34

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di settembre . . .	47	13.394 95	9	1.473 39
Mesi precedenti . . .	537	153.930 29	103	26.907 51
Somme dell'anno in corso	584	167.325 24	112	28.380 90
Anni 1906-1917	58.443	7.993.425 10	13.191	5.555.773 41
Somme complessive . .	59.027	8.160.750 34	13.303	5.584.154 31

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di settembre .	2.877	33.935 —
Mesi precedenti . . .	38.582	621.575 —
Somme dell'anno in corso	41.459	655.510 —
Anni 1899-1917 . . .	2.872.891	24.340.121 60
Somme complessive .	2.914.350	24.995.631 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di settembre .	11.200	30.157.426 55
Mesi precedenti . .	59.721	142.447.943 57
Somme dell'anno in corso	70.921	172.605.370 12
Anni 1890-1917 . .	1.022.017	1.026.665.276 34
Somme complessive	1.092.938	1.199.270.646 46

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di settembre . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1917 . . .	1.599.879 68
Somme complessive	1.599.879 68

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di settembre . . .	32	3.060 —	3.120 —
Mesi precedenti.	850	77.509 66	96.560 63
Somme dell'anno in corso	882	80.569 66	99.680 63
Anni 1886-1917.	94.518	5.338.717 38	4.339.859 13
Somme complessive . .	95.400	5.419.287 04	4.439.539 76

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di settembre	747	1,454.448 96
Mesi precedenti	4.906	9.335.578 56
Somme dell'anno in corso	5.653	10.790.027 52
Anni 1876-1917	472.413	713.332.136 71
Somme complessive..	478 066	724.122.164 23

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di settembre	226
Mesi precedenti	3.674
Somme dell'anno in corso	3.900
Anni 1909-1917	3.852.186
Somma complessiva	3.856 086

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 febbraio 1919, da valere dal giorno 24 febbraio al giorno 3 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 22 febbraio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	81.59	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 51	—

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 16 giugno 1918:

A decorrere dal 1° aprile 1918 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego di applicato di 2ª classe, state rassegnate dal signor Falciai dott. Roberto.

Con decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919:

Durante comm. dott. Federico, referendario di 1ª classe, è nominato segretario generale, con lo stipendio annuo di L. 10,400, a decorrere dal 1° gennaio 1919.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1919:

Con effetto dal 1° dicembre 1918 è aumentato del decimo sessennale lo stipendio del signor cav. Manfredi Carlo, capo sezione di 1ª classe, e portato così da L. 7100 a L. 7810.

Con decreto Luogotenenziale del 26 gennaio 1919:

Mazio comm. dott. Alberto, vice procuratore generale, è nominato consigliere, con lo stipendio annuo di L. 11,500.

Con decreto Luogotenenziale del 30 gennaio 1919:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale di concetto e d'ordine con decorrenza dal 1° febbraio 1919:

De Paolis comm. Rodolfo — Ferreri comm. Enrico, referendari di 2ª classe, con lo stipendio di L. 8200, sono promossi alla 1ª classe, con lo stipendio di L. 9300.

Nati cav. avv. Cesare, direttore capo divisione di 2ª classe, con lo stipendio di L. 8200, è promosso referendario di 2ª classe, con lo stipendio di L. 8200.

Avarelli cav. uff. Diego, capo sezione di 1ª classe, con lo stipendio di L. 7100, è promosso referendario di 2ª classe, con lo stipendio di L. 8200.

Rossi cav. Giacinto — Ferretti cav. dott. Italo, capi sezione di 2ª classe, con lo stipendio di L. 6000, sono promossi alla 1ª classe, con lo stipendio di L. 7100.

Graziosi cav. Enrico — Caniglia cav. Michele, primi segretari di 1ª classe, con lo stipendio di L. 5450, sono promossi capi sezione di 2ª classe, con lo stipendio di L. 6000.

Picchetti cav. Giuseppe — Porena Wolfango, primi segretari di 2ª classe, con lo stipendio di L. 4900, sono promossi alla 1ª classe, con lo stipendio di L. 5450.

De Franciscis cav. dott. Giuseppe — Del Re Vincenzo, segretari di 1ª classe, con lo stipendio di L. 4325, sono promossi primi segretari di 2ª classe, con lo stipendio di L. 4900.

Calvari dott. Gino — Lucci dott. Mario — Gallinoni dott. Luigi, segretari di 3ª classe, con lo stipendio di L. 3175, sono promossi alla 2ª classe, con lo stipendio di L. 3750.

De Bartolomeis dott. Giov. Battista — Pastorini dott. Augusto — Mazzetti dott. Paolo — Sciamanda dott. Domenico, segretari di 4ª classe, con lo stipendio di L. 2600, sono promossi alla 3ª classe, con lo stipendio di L. 3175.

Biagioli dott. Giovanni — Panaro dott. Francesco, applicati di 1ª classe, con lo stipendio di L. 3175, sono promossi segretari di 3ª classe, con lo stipendio di L. 3175.

Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Legge 24 aprile 1898, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337.

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0/0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col decreto 11 luglio 1904, n. 337 stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 3 e 4 febbraio 1919.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° aprile 1919).

TITOLI DA UNA CARTELLA SPECIALE.

Numeri d'iscrizione:

188	9495	16839	24266	32478	41564	49506	56834
333	9578	16891	24302	32604	41654	49682	56851
465	9605	17050	24416	32614	41666	49948	56940
514	9759	17138	24462	32832	41699	49972	56944
601	9851	17358	24769	32839	41934	49991	57024
722	9901	17434	24842	32922	41971	50166	57193
748	10149	17491	25060	32928	42046	50228	57449
766	10587	17515	25229	33215	42110	50425	57587
845	10703	17547	25246	33473	42319	50532	57649
973	10816	17764	25284	33474	42675	50714	57924
1009	11001	17793	25333	33504	42824	50888	58052
1335	11093	18173	25576	33778	43029	51251	58262
1382	11323	18208	25767	33787	43072	51328	58274
1581	11378	18236	25808	33798	43206	51599	58387
1966	11455	18251	25821	34160	43320	51658	58557
2026	11510	18312	25902	34582	43441	51659	58998
2483	11756	18359	26188	34646	43736	51668	59194
2579	11776	18465	26218	34929	43841	51869	59394
2667	11849	18479	26242	35340	43870	51879	59528
2736	11889	18528	26297	35607	44068	52082	59738
2902	11999	18529	26553	35668	44220	52086	59817
3105	12069	18578	26573	35847	44223	52228	59925
3198	12243	18669	26783	35996	44492	52280	59936
3603	12296	19337	27460	36090	44547	52327	60144
3809	12839	19370	27544	36201	44646	52332	60158
4067	12856	19834	27738	36470	44675	52438	60184
4292	12890	20125	27847	37358	44782	52550	60205
4606	13022	20227	27912	37433	44865	52560	60255
4615	13054	20363	28220	37694	45196	52718	60261
4726	13164	20628	28319	37756	45483	53084	60385
4935	13220	20765	28517	37759	45583	53098	60571
4947	13237	20825	28677	37929	45682	53301	60666
5183	13315	20860	28731	37958	45826	53331	61075
5259	13352	20883	28912	37982	46077	53364	61221
5391	13[illegible]54	20917	29038	37987	46186	53441	61379
5416	13596	21103	29277	38095	46302	53532	61443
5442	13865	21260	29322	38275	46595	53540	61543
5526	13954	21440	29387	38536	46643	53562	61599
5639	14161	21530	29487	38542	46818	53608	61747
5687	14165	21642	29497	38637	47045	53796	61762
5804	14198	21771	29853	38804	47095	53830	61763
5824	14200	21779	29891	39143	47507	54019	61816
5867	14287	21813	30134	39180	47686	54104	61837
6000	14536	22106	30184	39373	47702	54327	61866
6052	14583	22113	30324	39587	47801	54352	62046
6123	14637	22206	30574	39770	47843	54616	62104
6148	14694	22335	30602	40007	47937	54695	62299
6164	14748	22376	30621	40021	48085	54917	62372
6200	14937	22401	30743	40040	48185	54962	62660
6316	14961	22416	308[illegible]0	40092	48268	54970	62980
6398	15111	22485	30882	40246	48356	55102	63153
6565	15130	22632	31206	40304	48683	55299	63385
6875	15144	22882	31278	40320	48702	55371	63390
7054	15444	22968	31546	40345	48919	55425	63603
7308	15547	23075	31858	40434	49064	55757	63613
8239	16075	23093	31914	40628	49196	55759	63696
8318	16295	23349	31933	40663	49312	55763	63736
8360	16449	23369	31937	40797	49321	56308	64026
8656	16499	23477	31958	40849	49329	56333	64225
8686	16553	23569	32379	40896	49378	56358	64241
8691	16593	23641	32407	41232	49424	56433	64321
8721	16737	23779	32446	41326	49444	56575	64337
8791	16816	24139	32450	41561	49473	56692	64481

64542	73872	80390	87309	93242	100448	107486	115801
64945	73917	80396	87338	93306	100539	107559	115937
65013	74076	80406	87457	93353	100687	108010	115960
65348	74103	80604	87627	93530	100726	108246	116080
65374	74196	80871	87713	93779	100790	108342	116233
65588	74529	80996	87719	93906	100887	108415	116256
65712	74617	81097	87721	94185	100959	108621	116499
66165	74915	81140	87752	94244	101032	108623	116502
66439	75029	81218	87819	94378	101206	108802	116587
66539	75248	81250	88063	94414	101392	109019	116809
66716	75283	81253	88077	94873	101477	109225	116827
66984	75299	81341	88227	95018	101532	109323	116948
67234	75415	81544	88269	95229	101999	109764	116972
67497	75499	81554	88492	95315	102020	110217	116993
67541	75557	81609	88600	95602	102060	110296	117113
67596	75654	81751	88639	95720	102130	110357	117121
67716	75829	82018	88660	95724	102225	110545	117204
67789	75844	82212	88842	96109	102341	110727	117277
67854	75914	82300	88921	96119	102553	110945	117318
67872	75960	82442	89266	96171	102555	110976	117417
67873	76100	82673	89395	96414	102683	111136	117420
68120	76220	82886	89764	96442	102796	111209	117473
68345	76240	82916	89876	96448	103055	111328	117562
68564	76252	83092	90008	96468	103071	111534	117615
68671	76324	83528	90052	96594	103115	111571	117822
68765	76507	83787	90515	96597	103325	111584	117823
69544	76898	83807	90534	96905	103360	111760	117939
69619	77335	83832	90659	97201	103425	112343	117951
69794	77485	83984	90676	97392	103475	112714	118020
69835	77495	84144	90734	97704	104211	112779	118145
69924	77536	84293	90766	97810	104260	112854	118197
69943	77552	84422	90894	97923	104323	112924	118281
70175	77565	84601	91120	98075	104333	112974	118539
70321	77854	84701	91277	98148	104414	113183	119214
70514	78191	84892	91314	98357	104482	113553	119242
70538	78200	84923	91342	98608	104633	113639	119282
70614	78305	85255	91752	98667	104710	113765	119504
71004	78514	85501	91767	98771	104780	113786	119510
71014	78636	85672	91829	98832	104942	113901	119804
71324	78647	85691	91854	99162	104972	113918	120198
71375	78732	86036	91930	99174	105183	114022	120209
71405	78819	86266	91992	99253	105332	114042	120259
71419	79074	86318	92076	99264	105543	114216	120277
71704	79080	86391	92182	99436	105596	114576	120394
71949	79094	86430	92301	99564	105844	114583	120457
72270	79257	86509	92370	99635	106214	114589	120466
72398	79290	86582	92660	99772	106367	114657	120543
72533	79720	86829	92802	99832	106849	114770	120832
73196	79735	86923	92950	99841	107011	114785	—
73459	80013	86962	92980	99964	107147	114977	—
73555	80287	87034	93033	99974	107240	115010	—
73766	80307	87034	93110	100208	107301	115132	—
73817	80320	87168	93125	100388	107482	115681	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE SPECIALI.

279	3897	6934	9506	11534	15017	18600	22159
424	3931	7075	9565	11540	15427	18649	22172
674	4123	7156	9673	11550	15848	18724	22218
804	4324	7258	9683	11865	16105	18921	22315
952	4406	7327	9707	12148	16157	18961	22391
1129	4614	7328	9864	12178	16209	19380	22477
1140	4879	7366	9982	12294	16341	19761	22554
1185	4907	7681	10018	12514	16405	19784	22739
1229	5010	7690	10048	12839	16958	20243	22906
1776	5205	8023	10105	13061	16965	20444	23074
1971	5263	82[illegible]0	10113	13172	17146	20573	23151
2089	5378	8305	10120	13591	17249	20735	23238
2151	5525	8372	10394	13637	17341	20870	23318
2162	5691	8373	10644	13690	17448	20880	23422
2335	5930	8386	10713	13935	17620	21117	23550
2479	5937	8575	10754	13981	17624	21450	23602
2614	6039	8692	10756	13983	17631	21491	23618
3160	6067	8740	10830	14300	17768	21608	23640
3171	6109	9015	10854	14359	18034	21721	23929
3385	6310	9038	10833	14494	18113	21729	23946
3746	6722	9120	10931	14648	18150	21853	24031
3776	6780	9151	11203	14804	18241	21943	24088
3816	6834	9165	11319	14810	18551	21953	24151
3852	6934	9420	11357	14929	18565	22006	24900

TITOLI DA VENTI CARTELLE SPECIALI.

81	412	814	893	1225	1299	—	—
259	756	856	1109	1260	1373	—	—

TITOLI DA QUARANTA CARTELLE SPECIALI.

65	301	326	519	558	—	—	—

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di Credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 14ª estrazione (febbraio 1918), bruciati perchè rimborsati da questa Direzione generale.

Titoli unitari n. 782.
» quintupli n. 166.
» da 20 cartelle n. 11.
» da 40 cartelle n. 5.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 4 febbraio 1919.

Per il Direttore generale: ZENGA.
Il Direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.
V.° *per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*: CUFARO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute **(2ª pubblicazione) (El. n. 24).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Muccio Angiolina di Michele, moglie di Malfa Salvatore (pos. n. 648556) — Titoli del debito pubblico unitari n. 1 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data della ricevuta: 24 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia (Agenzia di Viterbo) — Intestazione della ricevuta: Capotondi Pietro fu Vincenzo (pos. n. 657796) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 obbligazioni — Ammontare del capitale L. 300 P. N. 4,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 28).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	45997	105 —	Madonna Alessandro fu *Falco*, domiciliato a Roma	Madonna Alessandro fu *Teseo*, domiciliato a Roma
3,50 %	409143 già Cons. 5 % n. 1301928	21 —	*Bandini* Leonilda fu Giovanni minore sotto la tutela di Sardelli Tommaso fu Orazio, domiciliata in Certaldo (Firenze)	*Baldini* Leonilda ecc. come contro
»	409142 già Cons. 5 % n. 1304927	21 —	*Bandini* Ines fu Giovanni minore sotto la tutela di Sardelli Tommaso fu Orazio, domiciliata a Certaldo (Firenze)	*Baldini* Ines ecc. come contro
»	342263	35 —	Noli *Innocenza* fu Luigi nubile, domiciliata a Genova	Noli *Vincenza* fu Luigi, nubile, domiciliata a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° febbraio 1919

***Il direttore generale*: GARBAZZI**

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 26. – Si ha da Teschen:

Sono arrivati tre generali dell'Intesa, i quali hanno invitato le truppe czeco-slovacche a sgombrare la regione in conformità delle deliberazioni di Parigi. Ieri è cominciato lo sgombero.

Secondo una notizia dell' *Agenzia Wolff*, Libau sarebbe stata presa.

VARSAVIA, 26. — Sotto gli auspici dei delegati delle potenze alleate, le truppe ceke evacuano il territorio contestato e si ritirano sulla linea stabilita secondo gli accordi.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25. (Ritardato) (Ufficiale). — La Commissione per lo studio delle questioni territoriali riguardanti la Romenia è stata pure incaricata di prendere in esame i problemi relativi alla de-

terminazione della frontiera fra gli jugo-slavi da una parte e l'Austria, l'Ungheria e la Bulgaria dall'altra. La Commissione, che si è riunita oggi alle 15, sotto la presidenza di Tardieu, ha udito Vesnic, Pasic e Cvitic, i quali hanno esposto le rivendicazioni della Serbia.

PARIGI, 26. (Ufficiale). — La riunione quotidiana dei ministri delle potenze alleate ed associate ha avuto luogo al Quai d'Orsay, dalle ore 15 alle ore 18.

Si sono avuti anzitutto scambi di vedute sulla distribuzione fra Commissioni esistenti e Commissioni da crearsi dello studio delle varie questioni circa la frontiera degli Stati nemici.

Sono state precisate le condizioni di esame delle rivendicazioni belghe e dei problemi che vi si riconnettono.

I rappresentanti del Consiglio supremo di guerra di Versailles hanno poi esposto le loro conclusioni sulla determinazione di una zona intermedia in Transilvania fra le truppe rumene ed ungheresi. Queste conclusioni sono state adottate.

La Conferenza ha udito infine la esposizione delle rivendicazioni armene fatta dal sig. Adhoronian e da Borghos Nubar Pascià, capi della Delegazione armena alla Conferenza della pace.

La prossima seduta avrà luogo domani alle ore 15.

*** PARIGI, 26. — Il Consiglio superiore per l'Alsazia-Lorena, ha tenuto ieri la sua prima riunione.

Dopo avere approvato l'invio a Clémenceau di un indirizzo esprimente augurî per una pronta guarigione, e la riconoscenza dell'Alsazia-Lorena verso l'uomo che ha contribuito così potentemente alla liberazione di quel paese, ha approvato una dichiarazione con la quale si respinge ogni intervento straniero negli affari nazionali, come quello recente del Governo di Weimar, tendente ad ottenere l'istituzione del plebiscito, e si contesta a tutti i tedeschi il diritto di manifestare verso l'Alsazia-Lorena una premura che giunge con 48 anni di ritardo.

La dichiarazione termina con queste parole:

« Siamo e resteremo francesi senza bisogno di alcun plebiscito, ma per la semplice restaurazione della giustizia violata nel 1871 ».

*** PARIGI, 26. — Un comunicato britannico dice: La XIV riunione della Commissione internazionale della legislazione del lavoro ha avuto luogo sotto la presidenza di Gompers. Dopo avere esaurito lo studio degli articoli del progetto britannico, che trattano delle penalità applicabili ad uno Stato che abbia mancato di porre in esecuzione i suoi doveri relativamente alla Convenzione internazionale del lavoro, la Commissione è passata poi allo studio della situazione nei rispettivi « dominions », protettorati e colonie, relativamente alla legislazione internazionale del lavoro.

La Commissione ha studiato pure quali condizioni debbano essere adempiute per permettere cambiamenti nell'organizzazione proposta.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. la Duchessa d'Aosta ha rimesso alla signora Incarè le insegne di un'alta onorificenza, conferitale dal Re d'Italia con lettera autografa.

La stessa onorificenza è stata conferita alla Regina Elisabetta del Belgio, alla quale S. A. R. la Duchessa d'Aosta, che è partita ieri stesso per Bruxelles, rimetterà le insegne.

Per i danneggiati dal nemico. — Nell'intento di rendere più sollecite le operazioni di pagamento per coloro che furono danneggiati dal nemico con atti contrari al diritto internazionale ed appartenenti ai territori già invasi dal nemico o alle provincie di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso, è necessario che gli stessi facciano pervenire al Ministero della marina (Ufficio per la concessione di sussidi per danni causati dal nemico con atti contrari al diritto internazionale) relativa domanda, in carta semplice, con le seguenti indicazioni:

a) variazioni nel domicilio e nello stato di famiglia, avvenute dalla data della partecipazione, avuta dalla Commissione delle prede, che l'indennizzo è stato loro deliberato; *b*) l'età e lo stato civile, se trattasi di donne, e, qualora siano maritate, anche il nome e cognome del marito.

Ed inoltre inviino:

1° i documenti prescritti dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, qualora si debba riscuotere a titolo di successione; 2° l'autorizzazione ad esigere, da parte del pretore, al genitore e, da parte del consiglio di famiglia o di tutela, al tutore, quando l'indennizzo spetti a minorenni; 3° un atto di procura, se, chi riscuote, non sia la persona a cui è devoluto il sussidio; 4° un documento della Camera di commercio competente, indicante la persona delegata a riscuotere il sussidio, qualora trattasi di ditta.

La ripresa delle costruzioni edilizie. — Uno tra i più urgenti provvedimenti che si impongono è quello della riattivazione delle fabbriche di laterizi e fornaci ancora occupate in varie parti del Regno per il deposito di proiettili e di altri materiali bellici.

Il ministro dei lavori pubblici, on. Bonomi, rendendosi pienamente conto di tale necessità, ha interessato il Comando supremo dell'esercito perchè provveda al sollecito sgombro dei detti stabilimenti, in modo che essi possano al più presto essere rimessi in esercizio.

L'opera provvida è già stata iniziata con sentito beneficio.

Treno di lusso Roma-Parigi. — Fra pochi giorni sarà istituito un treno di lusso Roma-Parigi che partirà due volte la settimana, rispettivamente da Roma e da Parigi, e sarà composto di sole vetture-letto e di vagone-ristorante.

TELEGRAMMI " STEFANI „

COSTANTINOPOLI, 25. — Il Ministero è stato così ricostituito:

Gran Visir, Tewfik Pascià — Sceicco dell'Islam, Ibrahim Effendi — guerra, Huchid Pascià, generale di divisione d'artiglieria — marina, generale Alì Riza Pascià — giustizia, Gemil Mellah — affari esteri, Yussuf Pascià — interni, Rechid Bey — istruzione pubblica, Yussuf Zia Pascià — lavori pubblici, Chevket Turgud Pascià — fondazioni pie, Izzet Bey — commercio, Abdullah Bey — poste, Edhem Bey.

Il nuovo Ministero sembra disposto a lavorare in completo accordo con gli alti commissari per agire energicamente contro i responsabili della guerra e per prendere energiche misure per il mantenimento dell'ordine, ma ha bisogno di un immediato concorso finanziario da parte degli alleati per far fronte alle spese correnti ed agli impegni del Governo.

ZURIGO, 25. — Si ha da Weimar:

L'Assemblea nazionale ha discusso oggi il progetto di creare un esercito per la difesa dell'impero.

Hanno parlato Schoepelein, socialista, Noske, del centro democratico, Assmann, tedesco nazionale.

Il progetto infine è stato approvato. Si tratta di costituire un forte esercito sul piede di pace, pare di 300.000 uomini.

La seduta è stata quindi tolta.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni*. — Continua la discussione del *bill* che istituisce una Commissione d'inchiesta sul problema minerario.

I laburisti presentano un emendamento nel quale chiedono che le conclusioni della Commissione relativamente ai salari o alle ore di lavoro vengano comunicate entro il 12 marzo.

Il primo ministro Lloyd George insiste nel rilevare le difficoltà di provvedere entro un termine così breve. Nondimeno se i minatori presteranno il loro concorso ai lavori della Commissione, questa potrà presentare le conclusioni il 20 marzo.

I laburisti si dichiarano soddisfatti di tale risposta e ritirano l'emendamento.

Il *bill* è poi approvato in terza lettura.

LONDRA, 26. — *Camera dei Lords.* — Un progetto di legge, che prevede la nomina di una Commissione d'inchiesta sulla situazione dell'industria carbonifera, dopo tutte le usuali formalità di procedura, è stato approvato in ultima lettura.

Islington parla sull'affermazione dei giornali secondo la quale la Conferenza di Parigi proporrebbe la distruzione di tutte le navi da guerra tedesche, attualmente affidate alla Gran Bretagna.

Si approva completamente il progetto di legge che stabilisce la Commissione d'inchiesta sui carboni.

Camera dei comuni. — Shortt, ministro dell'interno, ha presentato un progetto di legge per la creazione di un Ministero per le strade e le comunicazioni.

Shortt ha insistito sull'importanza della questione dei trasporti dal punto di vista dello sviluppo delle industrie ed ha dichiarato essere indispensabile che in questo ramo venga stabilita una coordinazione e un controllo governativo.

Il nuovo Ministero assumerà il controllo delle ferrovie, delle tranvie, dei canali e corsi d'acqua ed infine il controllo della produzione dell'elettricità, che è connessa alla questione dei trasporti. Il controllo delle ferrovie, esercitato già dal Governo durante la guerra, sarà continuato dal nuovo Ministero.

Il *bill* è stato approvato in prima lettura.

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati.* — Il ministro della marina ha esposto nella seduta pomeridiana lo stato delle forze navali francesi al 31 gennaio 1919. Ha fatto il bilancio delle perdite ed ha spiegato come finora non si è potuto riparare a nessuna di tali perdite.

La marina francese non può ricostruire le sue forze che imponendo al paese nuovi sacrifici, oppure ricuperando a spese del nemico una parte del tonnellaggio perduto. Questa ultima soluzione, che non pregiudica in nulla le decisioni che la Conferenza potrà prendere in merito alla riduzione degli armamenti, è la sola che si presenta come giusta e pratica.

WASHINGTON, 26. — *Senato.* — Cummings, repubblicano, critica il progetto della Società delle nazioni, il quale pregiudicherà la sovranità americana. L'oratore formula varie proposte per ovviare a tale inconveniente.

Il presidente Wilson non convocherà il Congresso in sessione straordinaria prima del suo ritorno dal prossimo viaggio in Europa. Egli ritiene che sia suo dovere rimanere in Europa fino alla stipulazione del trattato di pace.

La Commissione senatoriale per la marina si è pronunciata all'unanimità a favore del credito navale di 720 milioni di dollari.

Il presidente Wilson, il segretario per la marina Daniels e il presidente della Commissione navale del Senato Swanson hanno discusso intorno a tale credito in una Conferenza tenuta oggi e alla fine di essa è stato annunciato che il presidente ha di nuovo raccomandato che il programma triennale sia approvato in questa sessione.

Daniels ha dichiarato al Senato che l'aumento delle spese per la marina dovute alla guerra ascende ad oltre un miliardo e 591 milioni di dollari e che le spese previste per l'esercizio finanziario 1919-920 ascendono a 2 miliardi e 313 milioni di dollari.

MADRID, 26. — Gli ambasciatori di Francia, Inghilterra e Italia hanno conferito col presidente del Consiglio conte di Romanones.

LONDRA, 26. — La Conferenza internazionale della gente di mare ha deliberato di chiedere la compilazione di una tariffa internazionale dei salari da sottoporsi alla Conferenza per la pace.

Il Comitato della Federazione determinerà una tariffa uniforme.

I giornali hanno da Washington che la Commissione dell'esercito presso il Senato, in seguito a urgente richiesta di Baker e del generale March, ha inserito nel progetto di legge militare disposizioni che prevedono un esercito di 500.000 uomini.

Secondo voci giunte in Inghilterra Nasrullah Khan, fratello dell'Emiro recentemente assassinato, si sarebbe attribuito il trono dell'Afganistan.

Secondo altre informazioni, l'Emiro sarebbe stato assassinato mentre dormiva in un accampamento presso Kaboul. Due uomini sarebbero penetrati nella sua tenda, e lo avrebbero ucciso a colpi di rivoltella e di pugnale, riuscendo poi a prendere la fuga.

ZURIGO, 26. — Il Ministero dell'interno polacco a Varsavia ha diramato a tutti gli organi dipendenti una circolare in cui è detto:

« La popolazione israelita gode dei diritti civili nella medesima misura della popolazione essenzialmente polacca. Non esistono categorie di cittadini. Tutti sono eguali davanti alla legge; ognuno può realizzare le sue aspirazioni, purchè esse non tocchino il principio della sovranità polacca.

La nazione polacca, oppressa per lunghi anni ed impedita di manifestare la volontà propria, saprà rispettare la sorte di quelli che si sentono uniti ad essa. Polonia è sinonimo di libertà, e la sua bandiera ha sempre sventolato dove si combatteva per la libertà e per l'indipendenza.

La Polonia resterà sempre fedele alle sue tradizioni e vigilerà perchè il suo glorioso e grande passato non venga offuscato. Essa accoglie oggi nel suo seno tutti coloro che le chiedono giustizia e protezione ».

Si ha da Weimar:

È arrivato Bauer, ministro degli esteri dell'Austria tedesca. Ha visitato Ebert e Scheideman, col quale ultimo ebbe una lunga conferenza circa le conseguenze dell'unione dell'Austria tedesca alla Germania.

Oggi Bauer e le persone che lo accompagnano partiranno per Berlino, ove saranno continuati i negoziati con Brockdorff e con altri ministri.

Il Governo tedesco ha chiesto al Governo bavarese informazioni precise circa la forma del Governo bavarese per poter prendere decisioni in merito. Se essa non corrispondesse alle norme stabilite dalla Costituzione i rappresentanti del Governo bavarese non sarebbero ammessi nella Commissione degli Stati.

Si ha da Berlino:

Il Gabinetto ha tenuto oggi una seduta alla quale ha partecipato il ministro per la smobilitazione. Sono stati discussi i problemi economici ed è stato deciso all'unanimità di impiegare tutti i mezzi per mettere fine ai disordini e di impegnare tutte le energie per ricostituire la vita economica del paese.

Si annuncia che le nuove condizioni di armistizio avranno il carattere di condizioni preliminari di pace poichè le potenze sono decise a risolvere sin da ora i problemi pendenti fra esse e la Germania.

Si ha da Praga: L'Assemblea nazionale ha approvato in seconda lettura un progetto per la timbratura dei biglietti di Banca e per il censimento dei patrimoni, nonchè un progetto per un prestito di un miliardo e mezzo in oro, argento e valute straniere.

Si ha da Monaco di Baviera: Stamane, fra lo scampanio di tutte le torri della città, un immenso corteo di popolo è partito dal Theresienwiese e si è recato al cimitero per assistere all'inumazione di Kurt Eisner.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*